



DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N. 64 DEL 04/02/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – VARIAZIONE DI CASSA

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione n.37 del 19/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

VISTA la deliberazione n.1 del 8/01/2025 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 – parte finanziaria;

VISTO IL d.Lgs.n.118/2011 ed in particolare l'art.3 c.4 che stabilisce: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*

VISTO altresì il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato n.4/2 del D.Lgs.n.118/2011 che stabilisce non solo che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente con un'unica deliberazione dell'organo esecutivo, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto, ma anche

che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”*;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un parziale riaccertamento dei residui attivi e passivi, conformemente agli accertamenti/impegni assunti entro il 31/12/2024, ma in data successiva alla predisposizione del Bilancio di previsione 2025/2027;

RITENUTO dover procedere alla contestuale variazione di cassa, a seguito delle variazioni apportate al bilancio;

RITENUTO altresì dover procedere alla reimputazione dell'entrata e della spesa legata alla realizzazione del progetto PNRR digitalizzazione M1C1 1.4.1, MITD - Esp.del cittadino nei serv.pubb. - CUP B61F22000520006 per €.155.234,00 trattandosi dell'unico progetto non ancora asseverato ed applicandosi il sistema del "Lump Sum" con erogazione del contributo ad avvenuto raggiungimento del risultato;

VISTA la propria determinazione n.556 del 31/12/2024 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO";

VISTI gli allegati ENTRATA e SPESA che riassumono:

- le variazioni di esigibilità di cui alla determinazione n.556/2024
- il riaccertamento parziale dei residui
- le variazioni di cassa;

VISTI:

- il T.U.E.L. – D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art.175 c.5 quater
- l'art.22 comma 9 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

ATTESTATO che il contenuto della presente determinazione non alterano gli equilibri, né il pareggio di bilancio e che pertanto non pregiudicano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico del Conto ai sensi dell'articolo n.239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L. e come prescritto al punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.n.11/2011, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'Area affari generali e finanziari

DETERMINA

- 1- di approvare le risultanze del riaccertamento parziale dei residui relativo al rendiconto 2024, le relative variazioni di cassa e la reimputazione dell'entrata e della spesa legata alla realizzazione del progetto PNRR digitalizzazione M1C1 1.4.1, MITD - Esp.del cittadino nei serv.pubb. - CUP B61F22000520006, come risulta dagli allegati ENTRATA e SPESA, che riportano contestualmente le variazioni di esigibilità di cui alla determinazione n.556/2024 (FPV);
- 2- di dare atto che le previsioni di entrata e spesa in termini di competenza del Bilancio di previsione 2025/2027 sono in linea con i vigenti vincoli di finanza pubblica;

- 3- di comunicare, ai sensi del sopra citato art.175 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto alla Giunta, dando atto che lo stesso sarà recepito nella deliberazione di riaccertamento dei residui che dovrà essere adottata dall'Amministrazione nell'ambito delle operazioni relative alla predisposizione ed approvazione del Rendiconto 2024;
- 4- dare atto che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000.

Nota: avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Il Responsabile
Elena Guzzetti